



COPIA

CITTA' DI TRICARICO

- Provincia di Matera -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 22 Febbraio 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019.

Il giorno 22/02/2019 alle ore 12:45 con la continuazione, in Tricarico e nella sede del Palazzo Comunale, ha deliberato in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Vice Segretario Comunale reggente Dott.ssa Anna PISCINNE', con funzioni di ufficiale verbalizzante.

Il Commissario Prefettizio Dott. Alberico Gentile delibera sulla proposta di deliberazione all'oggetto.

Esito: Approvata con Immediata Esecutivita'

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con gli articoli 8 e 9 del D. Lgs.14 marzo 2011 n. 23 (e successive modificazioni e integrazioni) è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere all'anno 2014;

Evidenziato che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Considerato che la disciplina dell'Imposta Municipale fa riferimento anche alle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, espressamente richiamate dal D.L. 201/2011 e dal D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Dato atto che l'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) prevede l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi Comunali;

Atteso che la IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 201/11 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che l'articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n. 147 del 2013 ha modificato l'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n.201 - convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 - con l'introduzione di significative novità nella disciplina dell'Imposta Municipale propria, stabilendo in particolare che, a decorrere dal 2014, l'imposta municipale propria non si applica:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- d) alla casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza;
- f) alle unità immobiliari equiparate ad abitazioni principale, come approvato dal vigente regolamento IMU approvato da questo Comune, in conformità alle disposizioni legislative in materia;

Dato atto che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Rilevato, inoltre, che il medesimo art. 1, comma 707, lettera d) ha sostituito integralmente il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, limitando l'applicazione della detrazione alle sole abitazioni principali censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L'importo della detrazione è pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, senza l'applicazione della maggiorazione, pari ad Euro 50,00 prevista per ogni figlio di età non superiore a 26 anni;

Preso atto, altresì, che l'art. 1, comma 708 della Legge 147/2013 ha stabilito che, sempre a decorrere dal 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato, inoltre, che il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha sostituito il comma 9 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'Imposta Municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato, inoltre, che il già citato articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- a) l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; (comma 6);
- b) l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);

Rilevato, altresì, che l'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e che tale aliquota può essere aumentata sino a 0,3 punti percentuali;

Di stabilire che, ai fini della corretta applicazione dell'imposta dovuta, la base imponibile deriva esclusivamente dalla categoria catastale dell'unità immobiliare come rilevabile da certificazione catastale indipendentemente dall'effettivo utilizzo;

Visto, altresì il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68;

Vista la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare l' art. 1 comma 679 che ha confermato anche per l'anno 2015 le modifiche all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Evidenziato che la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a modificare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Considerato che tutte le principali novità introdotte dalla Legge 208/2015, in materia di Imposta municipale propria (IMU), sono di tipo obbligatorio e quindi applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, tenuto conto che la norma statale non consente ai comuni di intervenire tramite la propria potestà regolamentare. Che la citata legge, relativamente all'IMU, ha previsto a decorrere dall'anno 2016:

1. Viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma di cui al punto 2 che segue;
2. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10); come debitamente specificato nella risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 17.02.2016, prot. 3946: "E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
3. Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
4. Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
5. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Dato atto che il comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 ha ulteriormente modificato l'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e pertanto, a decorrere dal primo gennaio 2019;

- la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, è riconosciuta anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Atteso che il territorio del Comune di Tricarico già identificato come comune totalmente montano dall'art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 984, è stato riconfermato tale dal D.L. n. 4/2015, e relativo elenco ISTAT pubblicato in data 30.01.2015 e, pertanto sono esenti dall'imposta:

- a) i terreni agricoli;

- b) ed i fabbricati rurali strumentali dell'azienda agricola individuati con le modalità di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, (D:L. 23/2011 art. 9 comma 8);

Dato atto il versamento dell'Imposta IMU continua ad eseguirsi tramite modello F24 in due rate scadenti il 16 giugno (acconto) nella misura del 50% ed il 16 dicembre (saldo) nella misura del 50% applicando il conguaglio, ove ricorrono i presupposti. E' ammesso il pagamento in unica soluzione da eseguire entro il 16 giugno. Di seguito si riportano i codici da utilizzare per la il versamento IMU

Codice Comune Tricarico: L418		
Codici Tributo IMU		
Tipologia di Immobile	Quota Comune	Quota Stato
Abitazioni principali censite in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3912	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati censiti in categoria D (esclusi D/10 strumentali all'attività agricola)	3930	3925
Tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie precedenti	3918	-

Ricordato che i contribuenti residenti all'estero possono versare l'Imposta tramite bonifico bancario al Tesoriere Comunale con il seguente codice **IBAN IT 58J0578780470074570046295, codice BIC: APULIT 3S**;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) che testualmente recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, sostituito dall'art. 10 comma 4. lettera b) della Legge n. 64 del 2013 "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Evidenziato che la Legge 208/2015, ha anticipato al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine perentorio entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale specificando che la comunicazione

delle variazioni IMU entro tale data (14 ottobre) va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Visto l'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Dato atto che con Decreto del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, all'interno del Regolamento IUC;

Vista la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018;

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IMU);

Atteso che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione 2019/2021 di questo Comune, in corso di approvazione;

Considerato che il Comune di Tricarico ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che le aliquote IMU – TASI attualmente in vigore sono applicate nella misura massima consentita dalla norma;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28 gennaio 2019, con la quale sono stati definiti i criteri per l'attribuzione dei valori minimi da applicare alle aree edificabili per l'anno 2019;

Viste le aliquote IMU approvate per l'anno 2018 con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 08.03.2018 e preso atto del gettito IMU realizzato;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

1. Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
2. Di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria vigenti per l'anno 2018 approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 08.03.2018, secondo il seguente prospetto:

ALIQUOTE IMU ANNO 2019	
<u>Aliquota</u>	<u>Misura</u>
Abitazione principale e pertinenze censite in catasto alla categoria A/1, A/8, A/9	4,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili	9,60 per mille
Aree edificabili	9,60 per mille

3. Di dare atto che all'imposta dovuta per le abitazioni principali e pertinenze di categoria A/1, A/8, A/9 si applica la detrazione d'imposta di €. 200,00.
4. Di precisare che nella determinazione delle aliquote in oggetto viene rispettato il vincolo previsto dal comma 677 dell'art. 1 Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata nella misura massima del 10,60 per mille per gli immobili a cui si applica l'aliquota ordinaria e nella misura del 6,00 per mille per le abitazioni principali di categoria A1, A8 E A9.
5. Di evidenziare che per effetto di disposizioni regolamentari e legislative intervenute, oltre agli immobili individuati dall'articolo 9, comma 8, del Decreto Legislativo 23/2011, **sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):**
 - a. gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - b. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - c. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - d. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - e. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - f. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - g. un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- h. gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce), ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Decreto del 2 marzo 2012, comma 9 bis lettera a);
- i. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Decreto del 2 marzo 2012, comma 10 sesto periodo;
- j. i terreni agricoli in quanto il Comune di Tricarico, è stato individuato come comune totalmente montano dall'art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 984, come riconfermato dal D.L. n. 4/2015, e relativo elenco ISTAT pubblicato in data 30.01.2015 ;
- k. i fabbricati rurali strumentali dell'azienda agricola individuati con le modalità di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, (D:L. 23/2011 art. 9 comma 8), ai sensi dell'art. 1 comma 708 della Legge 147/2013.

6. Che il vigente Regolamento IUC del Comune di Tricarico, per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai soggetti di seguito indicati e, pertanto risultano, **esenti dal pagamento dell'IMU**:

- a. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

7. Che ai sensi del art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 e dell'art. 1 comma 53 del Decreto Legge 2008/2015 **la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%**:

- a. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- b. Ai sensi del comma 1092 della Legge 145/2018, decorrere dal 01.01.2019 il beneficio di cui alla lettera a), è riconosciuto anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- c. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42.
- d. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.

8. Di dare atto che l'imposta calcolata, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, **si paga nella misura del 75% (applicando quindi la riduzione del 25% all'imposta determinata)**:

- a. per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

9. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, tenendo conto che il termine ultimo fissato dalla Legge 208/2015, decorrere dall'anno 2016 è il 14 ottobre di ogni anno.

10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione del sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28

settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

11. Di considerare abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle innanzi riportate e con le norme nazionali.

12. Di allegare la deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267/200 e rilevata l'urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nella presente deliberazione,

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Commissario Prefettizio e dal Vice Segretario Comunale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

f.to Dott. Alberico Gentile

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Anna Piscinnè

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 – 1° comma del D.Lgs 267/2000, sarà pubblicata all' Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi dal 26/02/2019.

TRICARICO, lì 26/02/2019

IL MESSO COMUNALE

f.to BATTAGLIA Carmine

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione in oggetto.

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica, contabile e correttezza amministrativa della stessa

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

TRICARICO lì, 18/02/2019

f.to Dott.ssa Anna Piscinnè

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18/08/2000).

TRICARICO, lì 22/02/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Anna Piscinnè

Per copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.

TRICARICO, lì 26/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Anna Piscinnè